

Codice A1801C

D.D. 17 dicembre 2025, n. 2665

Parere su istanza di acquisto, ai sensi dell'articolo 5bis del decreto legge n. 143 del 24 giugno 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 212 del 01 agosto 2003, dell'area del demanio idrico, ex alveo del Canale del Molino, censita al Nuovo Catasto Terreni al foglio 10 e ricompresa tra le particelle 46, 235 e 236, in Comune di Brusasco (TO). Richiedenti: Messina Vincenzo e Giovanni.



ATTO DD 2665/A1801C/2025

DEL 17/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1801C - Coordinamento giuridico-legislativo e attività tecnico-amministrative

OGGETTO: Parere su istanza di acquisto, ai sensi dell'articolo 5bis del decreto legge n. 143 del 24 giugno 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 212 del 01 agosto 2003, dell'area del demanio idrico, ex alveo del Canale del Molino, censita al Nuovo Catasto Terreni al foglio 10 e ricompresa tra le particelle 46, 235 e 236, in Comune di Brusasco (TO).

Richiedenti: Messina Vincenzo e Giovanni.

Premesso che:

con nota prot. n. 14779 del 03/12/2024, integrata sotto il profilo documentale in data 15/05/2025, l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta – Servizi Territoriali Torino 1, ha richiesto alla Regione Piemonte parere in merito all'istanza dei Sigg. Messina Vincenzo e Giovanni di acquisto dell'area del demanio idrico, ex alveo del Canale del Molino, censita al Nuovo Catasto Terreni al foglio 10 e ricompresa tra le particelle 46, 235 e 236, in Comune di Brusasco (TO);

con D.G.R. n. 60-9156 del 07 luglio 2008 e D.G.R. n. 30-2231 del 22 giugno 2011 la Giunta regionale ha adottato le disposizioni e i criteri per l'espressione del parere unico in merito alle procedure di sdemanializzazione e di vendita per sconfinamento di aree del demanio idrico, richiesto ai sensi degli accordi assunti in sede di Conferenza Stato-Regioni nelle date 20 giugno 2002 e 30 novembre 2006;

le predette deliberazioni richiamano le valutazioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 37 del 05 gennaio 1994, il quale stabilisce che il rilascio delle concessioni e le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico sono soggetti ad esplicito provvedimento amministrativo che ne assicuri la tutela del buon regime delle acque, dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi realizzati, ed

attribuiscono alle valutazioni idrauliche valore pregiudiziale rispetto alla altre che compongono il parere unico regionale, disponendo che non si proceda all'acquisizione degli ulteriori pareri in caso di parere idraulico negativo;

in ordine alle vendite per sconfinamento, le citate deliberazioni prevedono, in particolare, un iter istruttorio semplificato per il rilascio del parere unico regionale, che comprende, per tali fattispecie, le valutazioni in linea idraulica e, laddove queste siano favorevoli, le ulteriori valutazioni circa l'equilibrio geostatico e geomorfologico delle aree interessate.

Considerato che con nota prot. n. 56187 del 17 dicembre 2025 il Settore Tecnico regionale – Città Metropolitana di Torino ha espresso, in merito all'istanza in oggetto, per quanto di propria competenza, il seguente parere:

«Si evidenzia che:

- l'area in argomento è situata in Comune di Brusasco e trattasi di un ramo di canale irriguo non più esistente denominato Canale del Molino;*
- effettuato sopralluogo in data 16/10/2025 si è riscontrato che il tratto di canale in esame non ha più alcuna funzionalità idraulica;*
- il Comune di Brusasco (TO), con nota del 26/11/2018 prot. n. 6666, e la Città Metropolitana di Torino, con nota del 21/08/2018 prot. n. 96433, avevano, a loro volta, rilevato che il tratto di canale in argomento non aveva nessuna funzione idraulica e che non risultavano in atto concessioni/autorizzazioni alla derivazione.*

Evidenziato quanto sopra, viste la L. n. 37/1994, la D.G.R. n. 60-9156 del 07/07/2008 e la D.G.R. n. 30-2231 del 22/06/2011, il Settore scrivente, a seguito di valutazioni effettuate in linea idraulica, relativamente alla tutela del buon regime delle acque e dal punto di vista dell'equilibrio geostatico e geomorfologico, esprime parere favorevole in merito alla richiesta di acquisto dell'area ex alveo del tratto del Canale del Molino».

Preso atto del parere espresso dal suddetto Settore Tecnico regionale, favorevole, per quanto di propria spettanza, alla vendita dell'area demaniale inerente al foglio 10, ricompresa tra le particelle 46, 235 e 236, in Comune di Brusasco (TO).

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi dell'espressione del parere unico regionale, di natura endoprocedimentale, in ordine ad un procedimento di vendita per sconfinamento avviato dall'Agenzia del Demanio.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Art. 5bis della L. n. 212 del 01 agosto 2003;
- D.G.R. n. 60-9156 del 07 luglio 2008;
- D.G.R. n. 30-2231 del 22 giugno 2011;

DETERMINA

di esprimere parere favorevole alla vendita dell'area del demanio idrico, ex alveo del Canale del Molino, censita al Nuovo Catasto Terreni al foglio 10 e ricompresa tra le particelle 46, 235 e 236, in Comune di Brusasco (TO);

di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;

di inviare all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta - Servizi Territoriali Torino 1, copia del parere citato in premessa, congiuntamente alla presente determinazione.

Tale determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n. 22 del 12 ottobre 2010.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

LA DIRIGENTE (A1801C - Coordinamento giuridico-legislativo e
attività tecnico-amministrative)
Firmato digitalmente da Silvia Riva